MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Distretto 42 - Ambito Territoriale n. 15
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.VAILATI"
Via A. GRANDI, 146 - 00045 GENZANO DI ROMA
☎ ***06/97858669*** - C.M. RMPS39000G
rmps39000g@istruzione.it - rmps39000g@pec.istruzione.it
www.liceovailatigenzano.edu.it
C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

Circolare n. 060 del 18/10/2023

Ai Docenti

Ai genitori

Agli studenti

Al DSGA/Al personale ATA

Sito istituzionale

Oggetto: **Indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto aa.ss.2023/2024 e 2024/2025 Componente Genitori – Componente ATA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO
l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

VISTA
la Nota MIUR dell' 11/09/2023 N. 29795,

non potendo procedere ad alcuna surroga,

INDICE

le elezioni del Consiglio di Istituto – **aa.ss.'23/'24 e '24/'25**, di n. 4 COMPONENTI GENITORI e di n. 2 COMPONENTI ATA nei giorni di **domenica 26 novembre p.v. dalle 8.00 alle 12:00 e lunedì 27 novembre p.v. dalle ore 8.00 alle ore 13:30**.

La presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dovrà essere effettuata dalle ore **9.00 del 6 novembre 2023 alle ore e non oltre le ore 12 del 10 novembre 2023**.

La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte e autenticate dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la Commissione Elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.
- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. **Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO** indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere e può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome.

Le liste per le componenti devono essere presentate da almeno 20 elettori e consegnate all'Ufficio Protocollo tramite la modulistica posta in allegato, che deve essere compilata in tutte le sue parti e protocollata in segreteria didattica. I candidati possono illustrare i programmi.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

• All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista**. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna*)*
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)